

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 9 giugno 2025

In Aosta, il giorno nove (9) del mese di giugno dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 11/06/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì 11/06/2025

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Stefania FANIZZI.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **693** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA COMPENSAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO E ITTICO E ALLE PRODUZIONI VEGETALI NONCHÉ PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 8/2025.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, richiama la legge regionale 2 aprile 2025, n. 8 (Disposizioni in materia di aiuti regionali per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l'adozione di misure di prevenzione. Modificazioni di leggi regionali), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta il 22 aprile 2025.

Evidenzia che la legge di cui sopra ha accorpato in un unico testo normativo la disciplina degli aiuti regionali per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica, protetta e non protetta, al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l'adozione di misure di prevenzione dei medesimi danni, abrogando le disposizioni previste dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria) e dalla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive).

Fa presente che la nuova legge si è resa necessaria al fine di definire le modalità con cui i sopracitati aiuti sono concessi alle imprese, ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, usufruendo, ove possibile, delle disposizioni previste dal nuovo regolamento d'esenzione per il settore agricolo, in sostituzione delle disposizioni previste dal regolamento *de minimis* agricolo, finora utilizzato per la concessione degli aiuti, di cui alle citate ll.rr. 64/1994 e 17/2010.

Ricorda che gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna protetta alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria sono concessi in esenzione, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Rammenta che gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna non protetta alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, nonché gli eventuali indennizzi e aiuti di cui al punto precedente non esentabili, sono concessi in regime di *de minimis* agricolo, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Fa presente che gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna protetta e non protetta alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore dell'acquacoltura saranno concessi in regime di *de minimis* pesca e acquacoltura, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Comunica, pertanto, che i competenti uffici, a seguito di confronto interno, hanno elaborato la bozza dei nuovi criteri e modalità per l'indennizzo e la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico e ittico, ai sensi della l.r. 8/2025, allegata alla presente deliberazione.

Evidenzia che in data 5 maggio 2025 tale bozza è stata presentata alle associazioni di

categoria.

Fa presente che, ai fini della determinazione dei valori commerciali di riferimento delle specie oggetto di indennizzo in caso di predazione, in assenza di riferimenti idonei ai mercati nazionali, la Struttura flora e fauna ha interpellato la competente Struttura zootecnica, produzioni lattiero casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura, che ha provveduto ad adeguare tali valori agli attuali indici ISTAT e comunicarli con lettera prot. n. 5333/RN del 21 maggio 2025.

Evidenzia che i criteri applicativi di cui all'allegato della presente deliberazione si applicano alle domande pervenute dal giorno 7 maggio 2025, giorno di entrata in vigore della l.r. 8/2025, come previsto all'articolo 11 (Disposizioni transitorie).

Sottolinea che, limitatamente all'annualità 2025, in deroga a quanto previsto al punto 1.2 degli allegati criteri applicativi, gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica protetta possono continuare ad essere concessi, su richiesta della PMI danneggiata, in regime di "De minimis" agricolo, ai sensi del regolamento UE 1408/2013 e successive modificazioni.

Propone, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare i criteri applicativi relativi agli aiuti regionali previsti dalla l.r. 8/2025, di cui all'allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;
- vista la l.r. 8/2025;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali in vacanza del dirigente della Struttura flora e fauna ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 8/2025 i criteri applicativi per la concessione di aiuti per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali nonché per l'adozione di misure di prevenzione, di cui all'allegato facente parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che i succitati criteri applicativi si applicano alle domande pervenute dal giorno 7 maggio 2025;
3. di stabilire che, limitatamente all'annualità 2025, in deroga a quanto previsto al punto 1.2 dei criteri applicativi facenti parte integrante della presente deliberazione, gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica protetta possono continuare ad essere concessi, su

richiesta delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (PMI) danneggiate, in regime di “De minimis” agricolo, ai sensi del regolamento UE 1408/2013 e successive modificazioni;

4. di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti previsti dalla sopra richiamata legge regionale 8/2025 trovano copertura sui capitoli di spesa U0028770 “Trasferimenti correnti alle aziende agricole per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali”, U0028771 “Altri trasferimenti in conto capitale ad aziende agricole per la realizzazione di misure preventive dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali”, U0028773 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di valutazione dei danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali (spese di personale)” del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, a decorrere dal 2028, sui medesimi capitoli di spesa sui quali saranno previsti appositi stanziamenti per la copertura delle spesa nei futuri bilanci della Regione;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta, come stabilito dall’articolo 10, comma 2 della l.r. 8/2025, nonché, integralmente, sul sito istituzionale della Regione.

CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA COMPENSAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO E ITTICO E ALLE PRODUZIONI VEGETALI NONCHÉ PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 8/2025.

PREMESSA

1. Ambito di applicazione e tipologia d'intervento

- 1.1 I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti regionali per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico, ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l'adozione delle relative misure preventive previste dalla legge regionale 2 aprile 2025 n. 8 (Disposizioni in materia di aiuti regionali per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l'adozione di misure di prevenzione. Modificazioni di leggi regionali), di seguito denominata "legge".
- 1.2 Gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione dei danni causati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica protetta sono concessi alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022.
- 1.3 Gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione dei danni causati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica non protetta, gli eventuali indennizzi e aiuti di cui al punto 1.2 non esentabili, nonché gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione dei danni causati alle produzioni vegetali sono concessi alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni.
- 1.4 Gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna protetta e non protetta sono concessi alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore dell'acquacoltura ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 190 del 28 giugno 2014 e del regolamento (UE) 2023/2831 e successive modificazioni.
- 1.5 Il regime di aiuto di cui al punto 1.2 è comunicato in esenzione alla Commissione Europea e registrato dalla medesima.
- 1.6 La concessione degli indennizzi e degli aiuti per le misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna protetta e non protetta ai soggetti proprietari di fondi agricoli, non titolari o conduttori di impresa agricola, non rientra nel campo di applicazione della normativa eurolunitaria in materia di aiuti di Stato. Per soggetti proprietari di fondi agricoli, non titolari o conduttori di impresa, si intendono coloro che non sono in possesso di una partita IVA con codice ATECO agricolo.

INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA PROTETTA E NON PROTETTA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E AL PATRIMONIO ITTICO

2. Beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare degli aiuti le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria e dell'acquacoltura e i soggetti proprietari di fondi agricoli, ancorché non titolari o conduttori di impresa agricola.

3. Danni risarcibili

- 3.1 L'indennizzo è previsto in presenza di:
- a) perdita di reddito causata da danni a colture erbacee, prati e pascoli e frutti pendenti;
 - b) danni arrecati alle coltivazioni vegetali, ai terreni ed alle opere di miglioramento fondiario, a condizione che si provveda a ripristinare l'efficienza produttiva e la coltivabilità dei terreni;
 - c) danni ai prodotti dell'acquacoltura;
 - d) danni materiali alle attrezzature agricole, quali macchinari, fabbricati aziendali e scorte.

4. Modalità di segnalazione dei danni

- 4.1 I danni provocati dalla fauna selvatica devono essere segnalati alla Stazione forestale competente per territorio entro cinque giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento al fine di procedere alla constatazione degli stessi.
- 4.2 Non saranno prese in considerazione richieste inoltrate allorché sia mutato il ciclo produttivo della coltura danneggiata o in tempi tali da non consentire una adeguata valutazione delle cause del danno.

5. Accertamenti tecnici, valutazione e indennizzo dei danni

- 5.1 La Stazione forestale competente, entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, procede all'accertamento dei danni e produce un verbale contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione dei danni stessi, di cui una copia è lasciata all'interessato ed una copia è inoltrata da parte della Stazione forestale alla Struttura regionale competente all'istruttoria delle domande d'indennizzo.
- 5.2 Ai fini dell'accertamento del danno, la Stazione forestale può richiedere l'intervento del personale qualificato degli uffici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.
- 5.3 I danni accertati su terreni coltivati e a pascolo sono indennizzati solo dopo l'avvenuto ripristino degli stessi, accertato dalla Stazione forestale competente a seguito della comunicazione del richiedente, che dovrà procedere al ripristino dei terreni o delle opere danneggiate e alla relativa comunicazione entro il primo semestre dell'anno successivo al verificarsi del danno. Il mancato rispetto di tale termine, qualora non supportato da motivazioni adeguate, implica la non procedibilità dell'indennizzo.
- 5.4 La richiesta di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica deve essere inoltrata da parte degli aventi diritto alla Struttura regionale competente entro la fine

- del ciclo produttivo dell'anno in cui si è verificato il danno oppure ad avvenuto ripristino dello stesso.
- 5.5 La richiesta di indennizzo deve essere, redatta su apposito modulo, disponibile presso le Stazioni forestali, la Struttura regionale competente e il sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, debitamente compilato in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in modo leggibile in ogni sua parte, pena la sua irricevibilità, e corredato dalla seguente documentazione:
- a) planimetria delle particelle interessate;
 - b) verbale di accertamento e rilievo del danno di cui al punto 5.1;
 - c) per le superfici di proprietà, i certificati catastali originali o documento equipollente comprovanti la proprietà dei fondi o dichiarazione sostitutiva;
 - d) per le superfici condotte in affitto, il contratto registrato o copia autentica dello stesso);
 - e) fotocopia del codice fiscale;
 - f) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - g) fotocopia del codice IBAN;
 - h) eventuale documentazione fotografica.
- 5.6 I titolari di PMI che hanno presentato domanda di adesione alle misure a superficie cofinanziate nell'ambito del FEASR sono esonerati dalla presentazione della documentazione di cui ai punti b) e c), qualora detengano nel portale SIAN un fascicolo aziendale aggiornato.
- 5.7 L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di cui al punto 5.4, procede, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 6, alla valutazione dei danni, definisce l'ammissibilità dell'indennizzo e determina la spesa ammissibile, comunicando ai richiedenti le determinazioni in merito.
- 5.8 L'indennizzo non viene attribuito se l'effettivo ammontare dei danni subiti, comprensivo delle spese necessarie al ripristino della situazione preesistente, è inferiore a € 100,00.
- 5.9 L'indennizzo è cumulabile con i risarcimenti nell'ambito di polizze assicurative, con quelli percepiti nell'ambito di altre misure statali o europee o con altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni nel limite complessivo del 100 per cento dei costi ammissibili.
- 5.10 Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità o alla mancata ammissibilità all'indennizzo e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla struttura competente motivata richiesta di riesame della decisione.
- 5.11 Entro 20 giorni dal termine di cui al comma precedente, la struttura competente si esprime in merito alle eventuali osservazioni pervenute.
- 5.12 Entro il primo semestre dell'anno successivo, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, viene concesso l'indennizzo tramite un provvedimento dirigenziale all'interno del quale è data indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'indennizzo.
- 5.13 A seguito del verificarsi di un evento dannoso, i soggetti beneficiari dell'indennizzo devono, laddove tecnicamente possibile ed economicamente vantaggioso, approntare idonee misure di prevenzione, tenendo conto delle indicazioni tecniche dell'Amministrazione regionale. A titolo esemplificativo, sono da ritenersi possibili ed opportuni gli interventi e le misure preventive su colture di pregio (vigneti, frutteti, piccoli frutti, strutture per l'allevamento ittico, ecc.) o su superfici condotte a prato e/o pascolo ritenute idonee. L'adozione delle suddette misure di prevenzione costituisce condizione per poter aver accesso ad eventuali successivi indennizzi.

6. Criteri di valutazione del danno e erogazione del risarcimento

- 6.1 La quantificazione del danno alle produzioni vegetali e alle opere approntate sui terreni è espressa in percentuale (%) rispetto alle produzioni previste, detratti i danni imputabili ad altre cause (grandine, gelo, vento, fitopatie, insetti nocivi, ecc.).
- 6.2 Per la valutazione economica dei danni del punto 3.1, comprensiva delle eventuali spese necessarie al ripristino della situazione preesistente, si fa riferimento ai valori di produzione, prezzo, costi e parametri indicati nella tabella A.
- 6.3 L'indennizzo del danno è preso in considerazione solo nel caso in cui il conduttore del fondo abbia adottato e utilizzato funzionalmente almeno una misura preventiva proporzionata al rischio di danni causati dagli animali selvatici, fatti salvi i casi in cui l'imprevedibilità dell'evento, la conformazione del terreno, l'estensione o la tipologia della coltura o vincoli normativi non consentano l'attivazione delle misure di prevenzione; detta impossibilità è rilevata dai tecnici che effettuano il sopralluogo e, nei casi controversi, è verificata dalla Commissione tecnica di cui al paragrafo 7.
- 6.4 In caso di non adozione o carenza dei sistemi di prevenzione, l'indennizzo del danno è ridotto del 10% per il primo evento dannoso e del 50% per il secondo evento dannoso. Dopo il secondo evento dannoso, in caso di non adozione o carenza dei sistemi di prevenzione, la domanda di indennizzo del danno non è più presa in considerazione.
- 6.5 L'ammontare dell'indennizzo è pari ad un massimo del 100% del valore accertato del danno.
- 6.6 L'effettivo ammontare dell'indennizzo dovuto per ogni richiedente è calcolato nella percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilità del fondo e dell'ammontare complessivo dei danni accertati. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente per erogare gli indennizzi nella misura massima sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti gli indennizzi. L'indennizzo non è cumulabile con altri indennizzi, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.

7. Commissione tecnica

- 7.1 Nell'ambito della Struttura competente è istituita una commissione tecnica composta da:
 - a) il responsabile del procedimento o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) il tecnico istruttore dell'istanza;
 - c) un rappresentante delle associazioni di categoria designato dalle stesse.La Commissione può essere integrata dall'agente forestale/tecnico che ha redatto il verbale di sopralluogo e da rappresentanti tecnici di altre strutture regionali con funzione consultiva su tematiche specifiche di propria competenza.
- 7.2 La Commissione si esprime con votazione palese; in caso di parità vale il voto del presidente.
- 7.3 La commissione esercita le seguenti funzioni:
 - a) procede alla valutazione delle istanze di danno che richiedono un'analisi collegiale approfondita a seguito di ricorso da parte del richiedente oppure nel caso di danni ripetuti per più anni sul medesimo fondo, anche in presenza di misure preventive;
 - b) può assumere decisioni su aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi.

8. Casi di esclusione dell'indennizzo

8.1 Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti disposizioni applicative i danni arrecati dalla fauna selvatica a:

- 1) boschi;
- 2) orti familiari (non finalizzati alla vendita dei prodotti);
- 3) giardini sia pubblici o privati;
- 4) appezzamenti agricoli abbandonati.

INDENNIZZI DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA PROTETTA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

9. Norme generali e beneficiari

- 9.1 Gli indennizzi per i danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica protetta riguardano gli animali uccisi, feriti o dispersi nel territorio della Valle d'Aosta per i quali, a seguito di sopralluogo da parte del personale tecnico, risultino sufficienti elementi a sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.
- 9.2 Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al presente capo i proprietari o i conduttori residenti in Valle d'Aosta e titolari di codici aziendali o di pascolo riferiti al territorio della Valle d'Aosta, per i capi predati iscritti all'anagrafe nazionale del bestiame.
- 9.3 Gli indennizzi sono concessi alle PMI ai sensi e nei limiti dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.
- 9.4 Gli indennizzi sono erogati nel caso in cui sia stata adottata e utilizzata funzionalmente almeno una misura preventiva proporzionata al rischio di danni causati dagli animali predatori (parcamento notturno degli animali, sistemi di difesa, azioni di sorveglianza), fatti salvi i casi in cui la conformazione del terreno, l'estensione o la tipologia dell'allevamento o vincoli normativi non consentano l'attivazione delle misure di prevenzione; detta impossibilità è rilevata dai tecnici che effettuano del sopralluogo e, nei casi controversi, è verificata dalla Commissione tecnica di cui al paragrafo 12.

10. Valori zootecnici

- 10.1 Il valore zootecnico di riferimento per gli ovini, i caprini, i bovini e gli equini predati, rientranti nel patrimonio zootecnico, è riportato nella tabella B.
- 10.2 Il valore di riferimento per le altre specie di interesse zootecnico è quello risultante dai valori medi di mercato o dalla documentazione di acquisto (fattura) in originale.

11. Cause di esclusione dell'indennizzo

- 11.1 Non sono ammessi a indennizzo le seguenti casistiche:
 - a) danni ai capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
 - b) danni ai cani da conduzione e da protezione, fatto salvo quanto indicato al punto 17.5;
 - c) danni che presentano elementi insufficienti a sostenere l'evento predatorio;
 - d) danni collegati ad un evento predatorio segnalato in tempi tali da non consentire un'adeguata valutazione delle cause dei medesimi.

12. Commissione tecnica

- 12.1 Nell'ambito della Struttura competente è istituita una commissione tecnica composta da:
 - a) il responsabile del procedimento o suo delegato, con funzione di presidente;

- b) il tecnico istruttore dell'istanza;
 - c) un rappresentante delle associazioni di categoria designato dalle stesse.
- La Commissione può essere integrata dall'agente forestale/tecnico che ha redatto il verbale di sopralluogo e da rappresentanti tecnici di altre strutture regionali con funzione consultiva su tematiche specifiche di propria competenza.
- 12.2 La Commissione si esprime con votazione palese; a parità vale il voto del presidente.
 - 12.3 La commissione esercita le seguenti funzioni:
 - a) procede alla valutazione delle istanze di danno che richiedono un'analisi collegiale approfondita, a seguito di ricorso da parte del richiedente oppure nel caso di danni ripetuti per più anni sul medesimo fondo, anche in presenza di misure preventive;
 - b) può assumere decisioni su aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi.

13. Richiesta di constatazione del danno

- 13.1 Entro ventiquattr'ore dal ritrovamento dell'animale predato, i soggetti di cui al punto 9.2 segnalano l'evento dannoso alla stazione forestale competente per territorio, ai fini della constatazione del danno, e al servizio veterinario dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, per gli aspetti legati alle norme sanitarie.
- 13.2 A seguito della segnalazione, la stazione forestale competente provvede ad effettuare apposito sopralluogo per l'accertamento del danno entro le successive ventiquattr'ore; del sopralluogo è redatto apposito verbale, una copia del quale è allegata alla domanda di indennizzo.
- 13.3 Ai fini dell'accertamento del danno, la Stazione forestale può richiedere l'intervento del personale qualificato degli uffici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.
- 13.4 Nelle more dell'effettuazione del sopralluogo, i richiedenti non devono spostare o manipolare la carcassa dell'animale predato e devono recuperare l'identificativo dell'animale, se presente.
- 13.5 In caso di animali dispersi a seguito di un presunto attacco da parte di animali predatori, la scomparsa può essere denunciata segnalando tempestivamente alla stazione forestale competente per territorio ogni informazione utile alla ricostruzione dell'accaduto, in particolare eventuali anomalie di comportamento degli animali e avvistamenti di predatori nella zona al fine di sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.

14. Presentazione delle domande, valutazione del danno e concessione dell'indennizzo

- 14.1 La richiesta di indennizzo dei danni provocati dai predatori deve essere inoltrata alla Struttura regionale competente o alla Stazione forestale entro 30 giorni dal ricevimento della copia del verbale di sopralluogo della Stazione forestale. Nel caso che la predazione avvenga nel periodo di monticazione compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre la richiesta di indennizzo può essere presentata entro il 15 novembre dell'anno in cui si è verificato l'evento predatorio.
- 14.2 L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di cui al punto 14.1 procede alla valutazione dei danni, completa l'istruttoria, definisce l'ammissibilità dell'indennizzo e determina la spesa ammissibile, comunicando ai richiedenti le determinazioni in merito.
- 14.3 Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità o alla mancata ammissibilità all'indennizzo e alla determinazione della spesa

- ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla struttura competente motivata richiesta di riesame della decisione.
- 14.4 Entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente, la struttura competente si esprime in merito alle eventuali osservazioni pervenute.
- 14.5 L'indennizzo è concesso entro il primo semestre dell'anno successivo, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, tramite un provvedimento dirigenziale all'interno del quale è data indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'indennizzo.
- 14.6 L'indennizzo è pari nel massimo al 100 per cento del valore commerciale del capo predato, aumentato del 10 per cento qualora l'animale sia gravido. Nel caso di animali feriti, l'indennizzo è pari al 100 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate. L'indennizzo può comprendere il costo indiretto relativo alla ricerca degli animali scomparsi
- 14.7 L'ammontare onnicomprensivo dell'indennizzo dovuto per ogni richiedente è calcolato nella percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilità del fondo e dell'ammontare complessivo dei danni accertati. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente per erogare gli indennizzi nella misura massima sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti gli indennizzi.
- 14.8 L'indennizzo è cumulabile con i risarcimenti nell'ambito di polizze assicurative, con quelli percepiti nell'ambito di altre misure statali o europee o con altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni nel limite complessivo del 100 per cento dei costi ammissibili.
- 14.9 L'indennizzo è corrisposto per gli animali per i quali i tecnici incaricati verifichino, in sede di sopralluogo, la morte o il ferimento ad opera di animali predatori oltre ad eventuali animali dispersi in numero non superiore al numero di capi predati ritrovati.
- 14.10 Nei casi ove siano denunciati solo animali dispersi, la struttura competente procede, previa istruttoria, alla valutazione del danno e all'erogazione del contributo solo se vi sono sufficienti elementi oggettivi per sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.

15. Revoca dell'indennizzo

- 15.1 La somma percepita a titolo di indennizzo deve essere utilizzata, entro due anni dalla data di erogazione dell'indennizzo, per la reintegrazione dei capi perduti con capi della medesima razza o con razze autoctone, anche attraverso la rimonta interna all'allevamento, pena la revoca dell'indennizzo, fatta eccezione per il caso in cui i beneficiari abbiano cessato la propria attività, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di zootecnia.
- 15.2 La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare dell'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'indennizzo.
- 15.3 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
- 15.4 La revoca dell'indennizzo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
- 15.5 La struttura competente dispone, in qualsiasi momento, anche a campione, idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto dell'obbligo di cui al punto 15.1, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari in sede di presentazione della domanda.

16. Disposizioni specifiche previste dal regolamento d'esenzione

- 16.1 Gli aiuti sono pagati direttamente all'impresa interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'impresa è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo non supera l'importo a cui è ammissibile l'impresa.
- 16.2 I costi ammissibili possono comprendere:
- a) animali uccisi: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi dagli animali protetti;
 - b) costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi, la perdita di reddito dovuta a un minore rendimento produttivo legato agli attacchi da parte di animali protetti. Il calcolo dei costi si basa sulla documentazione fornita dal richiedente (relazioni o perizie redatte da figure tecniche) e valutata dagli uffici competenti.
 - c) danni materiali alle seguenti attrezzature agricole: macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali si basa sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno; il calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento.
- 16.3 Dall'importo di cui al presente paragrafo sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

INDENNIZZI DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA NON PROTETTA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

17. Norme generali e beneficiari

- 17.1 Gli indennizzi per i danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica non protetta riguardano gli animali uccisi, feriti o dispersi nel territorio della Valle d'Aosta per i quali, a seguito di sopralluogo da parte del personale tecnico, risultino sufficienti elementi a sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.
- 17.2 Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al presente capo i proprietari o i conduttori residenti in Valle d'Aosta e titolari di codici aziendali o di pascolo riferiti al territorio della Valle d'Aosta, per i capi predati iscritti all'anagrafe nazionale del bestiame.
- 17.3 Gli indennizzi sono concessi alle PMI ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e successive modificazioni.
- 17.4 Gli indennizzi sono erogati nel caso in cui sia stata adottata e utilizzata funzionalmente almeno una misura preventiva proporzionata al rischio di danni causati dagli animali predatori (parchamento notturno degli animali, sistemi di difesa, azioni di sorveglianza), fatti salvi i casi in cui la conformazione del terreno, l'estensione o la tipologia dell'allevamento o vincoli normativi non consentano l'attivazione delle misure di prevenzione; detta impossibilità è rilevata dai tecnici che effettuano del sopralluogo e, nei casi controversi, è verificata dalla Commissione tecnica di cui al paragrafo 20.
- 17.5 Sono ugualmente risarcibili in regime di de minimis agricolo i danni causati dalla fauna selvatica protetta ai cani di conduzione e ai cani da protezione delle greggi, indennizzi che non sono coperti dal regime di aiuti di cui al punto 1.2

18. Valori zootecnici

- 18.1 Il valore zootecnico di riferimento per gli ovini, i caprini, i bovini e gli equini predati, rientranti nel patrimonio zootecnico, è riportato nella tabella B.
- 18.2 Il valore di riferimento per le altre specie di interesse zootecnico è quello risultante dai valori medi di mercato o dalla documentazione di acquisto (fattura) in originale.

19. Cause di esclusione dell'indennizzo

- 19.1 Non sono ammessi a indennizzo le seguenti casistiche:
 - a) danni ai capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, non risultino registrati all'anagrafe nazionale del bestiame, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell'obbligo di marcatura e iscrizione all'anagrafe del bestiame);
 - b) danni che presentano elementi insufficienti a sostenere l'evento predatorio;
 - c) danni collegati ad un evento predatorio segnalato in tempi tali da non consentire un'adeguata valutazione delle cause dei medesimi;

20. Commissione tecnica

- 20.1 Nell'ambito della Struttura competente è istituita una commissione tecnica composta da:

- d) il responsabile del procedimento o suo delegato, con funzione di presidente;
- e) il tecnico istruttore dell'istanza;
- f) un rappresentante delle associazioni di categoria designato dalle stesse.

La Commissione può essere integrata dall'agente forestale/tecnico che ha redatto il verbale di sopralluogo e da rappresentanti tecnici di altre strutture regionali con funzione consultiva su tematiche specifiche di propria competenza.

- 20.2 La Commissione si esprime con votazione palese; in caso di parità vale il voto del presidente.
- 20.3 La Commissione esercita le seguenti funzioni:
 - a) procede alla valutazione delle istanze di danno che richiedono un'analisi collegiale approfondita, anche a seguito di ricorso da parte del richiedente oppure nel caso di danni ripetuti per più anni sul medesimo fondo, anche in presenza di misure preventive;
 - b) può assumere decisioni su aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi.

21. Richiesta di constatazione del danno

- 21.1 Entro ventiquattr'ore dal ritrovamento dell'animale predato, i soggetti di cui al punto 17.2 segnalano l'evento dannoso alla stazione forestale competente per territorio, ai fini della constatazione del danno, e al servizio veterinario dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, per gli aspetti legati alle norme sanitarie.
- 21.2 A seguito della segnalazione, la stazione forestale competente provvede ad effettuare apposito sopralluogo per l'accertamento del danno entro le successive ventiquattr'ore; del sopralluogo è redatto apposito verbale, una copia del quale è allegata alla domanda di indennizzo.
- 21.3 Ai fini dell'accertamento del danno, la Stazione forestale può richiedere l'intervento del personale qualificato degli uffici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.
- 21.4 Nelle more dell'effettuazione del sopralluogo, i richiedenti non devono spostare o manipolare la carcassa dell'animale predato e devono recuperare l'identificativo dell'animale, se presente.
- 21.5 In caso di animali dispersi a seguito di un presunto attacco da parte di animali predatori, la scomparsa può essere denunciata segnalando tempestivamente alla stazione forestale competente per territorio ogni informazione utile alla ricostruzione dell'accaduto, in particolare eventuali anomalie di comportamento degli animali e avvistamenti di predatori nella zona al fine di sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.

22. Presentazione delle domande, valutazione del danno e concessione dell'indennizzo

- 22.1 La richiesta di indennizzo dei danni provocati dai predatori deve essere inoltrata alla Struttura regionale competente o alla Stazione forestale entro 30 giorni dal ricevimento della copia del verbale di sopralluogo della Stazione forestale. Nel caso che la predazione avvenga nel periodo di monticazione compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre la richiesta di indennizzo può essere presentata entro il 15 novembre dell'anno in cui si è verificato l'evento predatorio.
- 22.2 L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di cui al punto 22.1 procede alla valutazione dei danni, completa l'istruttoria, definisce l'ammissibilità dell'indennizzo e determina la spesa ammissibile, comunicando ai

richiedenti le determinazioni in merito.

- 22.3 Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità o alla mancata ammissibilità all'indennizzo e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla struttura competente motivata richiesta di riesame della decisione.
- 22.4 Entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente, la struttura competente si esprime in merito alle eventuali osservazioni pervenute.
- 22.5 L'indennizzo è concesso entro il primo semestre dell'anno successivo, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, tramite un provvedimento dirigenziale all'interno del quale è data indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'indennizzo.
- 22.6 L'indennizzo è pari nel massimo al 100 per cento del valore commerciale del capo predato, aumentato del 10 per cento qualora l'animale sia gravido. Nel caso di animali feriti, l'indennizzo è pari al 100 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate. L'indennizzo può comprendere il costo indiretto relativo alla ricerca degli animali scomparsi.
- 22.7 L'ammontare onnicomprensivo dell'indennizzo dovuto per ogni richiedente è calcolato nella percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilità del fondo e dell'ammontare complessivo dei danni accertati. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente per erogare gli indennizzi nella misura massima sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti gli indennizzi.
- 22.8 L'indennizzo è cumulabile con i risarcimenti nell'ambito di polizze assicurative, con quelli percepiti nell'ambito di altre misure statali o europee o con altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni nel limite complessivo del 100 per cento dei costi ammissibili.
- 22.9 L'indennizzo è corrisposto per gli animali per i quali i tecnici incaricati verificano, in sede di sopralluogo, la morte o il ferimento ad opera di animali predatori oltre ad eventuali animali dispersi in numero non superiore al numero di capi predati ritrovati.
- 22.10 Nei casi ove siano denunciati solo animali dispersi, la struttura competente procede, previa istruttoria, alla valutazione del danno e all'erogazione del contributo solo se vi sono sufficienti elementi oggettivi per sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.

23. Revoca dell'indennizzo

- 23.1 La somma percepita a titolo di indennizzo deve essere utilizzata, entro due anni dalla data di erogazione dell'indennizzo, per la reintegrazione dei capi perduti con capi della medesima razza o con razze autoctone, anche attraverso la rimonta interna all'allevamento, pena la revoca dell'indennizzo, fatta eccezione per il caso in cui i beneficiari abbiano cessato la propria attività, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di zootecnia.
- 23.2 La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare dell'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'indennizzo.
- 23.3 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
- 23.4 La revoca dell'indennizzo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
- 23.5 La struttura competente dispone, in qualsiasi momento, anche a campione, idonei

controlli allo scopo di accertare il rispetto dell'obbligo di cui al punto 23.1, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari in sede di presentazione della domanda.

CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E DEL PATRIMONIO ITTICO

24. Finalità e soggetti beneficiari

- 24.1 La presente sezione definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali e al patrimonio ittico.
- 24.2 Possono inoltrare istanza di contributo per l'acquisto di materiale e per l'installazione di strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali e al patrimonio ittico le PMI, singole od associate, i conduttori di fondi ed i proprietari, purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi.

25. Misure oggetto di contributo

- 25.1 Possono essere erogati contributi per l'acquisto dei seguenti materiali:
- a) recinzioni elettriche;
 - b) recinzioni meccaniche;
 - c) repellenti olfattivi;
 - d) shelter (reti metalliche o manicotti);
 - e) sistemi acustici;
 - f) sistemi visivi;
 - g) altri sistemi di prevenzione proposti a titolo sperimentale.
- 25.2 Possono essere erogati contributi per la messa a coltura di terreni finalizzati alla realizzazione di raccolti a perdere.
- 25.3 Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti disposizioni applicative le domande di contributo per le misure di prevenzione relative a:
- boschi;
 - orti familiari (non finalizzati alla vendita dei prodotti);
 - giardini, sia pubblici che privati;
 - appezzamenti agricoli abbandonati;

26. Modalità di presentazione delle richieste

- 26.1 L'istanza è presentata, a sportello, unicamente tramite PEC del beneficiario o del tecnico delegato alla PEC istituzionale risorse_naturali@pec.regione.vda.it per le PMI e, eventualmente, anche in formato cartaceo per gli altri richiedenti. Le richieste devono essere compilate sui modelli predisposti dalla struttura competente scaricabili dal sito web ufficiale della Regione. L'istanza potrà essere presentata tramite specifica piattaforma, laddove istituita, accessibile dal sito web della Regione.
- 26.2 L'istanza di cui al punto 26.1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) relazione dell'intervento che si intende eseguire;
 - b) planimetria catastale delle particelle interessate riportanti il numero del foglio e dei mappali;
 - c) preventivo di spesa per l'acquisto del materiale;
 - d) per le superfici in proprietà: certificati catastali originali o documenti equipollenti comprovanti la proprietà dei fondi o dichiarazione sostitutiva;
 - e) per le superfici condotte in affitto: contratto regolarmente registrato;
 - f) fotocopia codice fiscale;

- g) fotocopia codice IBAN.
- 26.3 La struttura competente può richiedere la presentazione di documentazione aggiuntiva ai fini della determinazione dell'aiuto.
- 26.4 In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse. Trascorso tale termine senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 26.5 I titolari di PMI che hanno presentato domanda di adesione alle misure a superficie cofinanziate nell'ambito del FEASR sono esonerati dalla presentazione della documentazione di cui ai punti d) e e), qualora detengano nel portale SIAN un fascicolo aziendale aggiornato.
- 26.6 Nel corso dell'anno non potrà essere inoltrata più di una richiesta di contributo da parte del soggetto interessato.

27. Istruttoria e accertamento misure di prevenzione

- 27.1 A seguito della presentazione dell'istanza di contributo la struttura competente procede, entro 60 giorni, alla valutazione dell'ammissibilità della stessa, anche mediante sopralluoghi specifici, per accertarne la fattibilità tecnica.
- 27.2 Per la valutazione delle spese ammissibili a contributo sono considerati i seguenti parametri:
- recinzioni elettriche e/o meccaniche: 90% del costo d'acquisto del materiale necessario per la realizzazione di recinzioni elettriche e/o meccaniche, su una spesa massima ammissibile di € 8.000,00 pari ad un contributo massimo di € 7.200,00 per singolo soggetto interessato;
 - altri materiali atti alla prevenzione: 90% del costo di acquisto di altra attrezzatura su una spesa massima ammissibile di € 4.000,00 pari ad un contributo massimo di € 3.600,00.
- 27.3 Per il settore dell'acquacoltura i massimali di cui al punto 27.2 sono raddoppiati.
- 27.4 Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi di prevenzione realizzati in economia direttamente dal richiedente.

28. Procedimento di concessione del contributo

- 28.1 La spesa ammissibile, a seguito di valutazione tecnica, è comunicata all'interessato, al fine dell'accettazione della stessa o per fornire eventuale documentazione integrativa.
- 28.2 Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità o alla mancata ammissibilità del contributo e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla struttura competente motivata richiesta di riesame della decisione o la documentazione integrativa.
- 28.3 Entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente, il dirigente della struttura competente si esprime in merito alle eventuali osservazioni pervenute.
- 28.4 Compatibilmente con la disponibilità di bilancio, viene concesso il contributo tramite un provvedimento dirigenziale all'interno del quale è data indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al contributo.
- 28.5 Le domande di contributo presentate nel corso di ciascun anno, completate con la documentazione di perfezionamento, laddove occorra, sono finanziate sino al raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata e disponibile a bilancio regionale.
- 28.6 Le domande presentate a sportello in corso d'anno che non trovano copertura nei fondi stanziati a bilancio sull'esercizio di competenza sono evase secondo l'ordine

- cronologico di ricezione nell'anno in corso, a seguito di eventuale nuovo finanziamento o l'anno successivo a quello della presentazione della domanda, prioritariamente rispetto alle nuove domande.
- 28.7 L'erogazione del contributo sarà subordinata all'accertamento di fine lavori o alla presentazione di documentazione in originale comprovante le spese sostenute.
- 28.8 L'erogazione del contributo riguarderà esclusivamente spese effettuate dopo la data di presentazione della domanda.
- 28.9 Non sono ammessi pagamenti in contanti.
- 28.10 La Struttura regionale competente procederà, a campione, all'effettuazione di specifici sopralluoghi volti a verificare la presenza e il corretto utilizzo delle misure di protezione richieste.
- 28.11 Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, mediante la trasmissione della documentazione di cui al punto 28.7, entro 12 mesi dalla data di finanziamento della richiesta, fatta salva l'impossibilità di attivazione delle misure richieste entro tale termine per sopravvenuti motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente; in tal caso, il termine è posticipato di ulteriori 12 mesi; dopo tale data, il finanziamento è revocato.
- Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate o le attrezzature acquistate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto degli interventi realizzati.
- 28.12 Fermo restando che l'avvio dell'intervento deve avvenire successivamente alla presentazione della richiesta di contributo, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.
- 28.13 Non si procede al finanziamento di nuove richieste sino alla rendicontazione di richieste precedenti.
- 28.14 La rinuncia o la mancata realizzazione di una misura dopo aver ottenuto il finanziamento, comporta l'impossibilità di richiedere il contributo per l'anno successivo, fatti salvi motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente.
- 28.15 Il beneficiario del contributo è tenuto alla manutenzione in perfetta efficienza degli impianti per un periodo minimo di 5 anni, pena la restituzione del contributo. La presente disposizione non vale per i repellenti olfattivi.
- 28.16 La recinzione dovrà essere ad esclusivo servizio del terreno coltivato e quindi limitata alla sola estensione dello stesso.
- 28.17 Non è tuttavia consentita, in alcun caso, la trasformazione delle recinzioni oggetto di contributi in fondi chiusi sottoposti a divieto di caccia.
- 28.18 Eventuali casi particolari nel campo della prevenzione, opportunamente documentati, potranno essere ammessi al contributo, previa valutazione da parte degli uffici competenti dell'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali.

CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO

29. Finalità e soggetti beneficiari

- 29.1 La presente sezione definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'attuazione sul territorio della Valle d'Aosta delle misure preventive contro i danni al patrimonio zootecnico.
- 29.2 Le misure preventive oggetto dei contributi sono volte a diminuire i danni da predazione tramite il parchemento notturno degli animali, la messa in atto di sistemi e/o azioni di difesa nonché la loro sorveglianza.
- 29.3 Possono beneficiare del contributo i proprietari o i conduttori residenti in Valle d'Aosta e titolari di codici aziendali o di pascolo riferiti al territorio della Valle d'Aosta, per i capi predati iscritti all'anagrafe nazionale del bestiame.
- 29.4 I contributi per le misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica protetta sono concessi alle PMI ai sensi e nei limiti dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, mentre i contributi per le misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica non protetta e dei danni da fauna selvatica protetta non esentabili sono concessi alle PMI in regime di "de minimis" ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e successive modificazioni.

30. Misure di prevenzione in esenzione

- 30.1 I contributi per l'attuazione delle misure di prevenzione in esenzione concernono le seguenti spese.

A) Acquisto di recinzioni per il contenimento degli animali, come di seguito specificate:

Recinzioni elettrificate mobili.

Finalità: la recinzione elettrificata mobile è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici. Questa tipologia di recinzione può essere spostata frequentemente.

Caratteristiche: sono previste due tipologie di recinzioni elettrificate mobili.

- Moduli di reti elettriche con altezza di almeno 140 cm con paleria sintetica o metallica (120 cm in zone non servite da strade), da collegare ad un elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti devono essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto.
- Paline sintetiche o in ferro poste ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. Tali paline devono avere un'altezza minima fuori terra di 140 cm con n. 5 ordini di filo (120 cm e 4 ordini di filo in zone non servite da strade) da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. I cavi, montati su isolatori adeguati, vanno montati alle seguenti altezze da terra: 15 cm, 45 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm. L'altezza della recinzione va adattata alla pendenza del terreno. Dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza.

Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti devono essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 4 Joule.

La recinzione deve seguire il profilo del terreno, ossia il filo inferiore deve rimanere sufficientemente vicino al suolo. Inoltre devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge posizionati sui lati della recinzione che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri ogni 50 m. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Recinzioni elettrificate semipermanenti.

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo. Questa tipologia di recinzione va spostata saltuariamente od installata solamente in alcuni periodi dell'anno.

Caratteristiche: realizzazione con pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza con altezza minima, fuori terra di 150 cm, infissi nel terreno per 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra devono essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 4 J. I cavi, montati su isolatori adeguati, vanno piazzati alle seguenti altezze da terra: 15 cm, 45 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm. L'altezza della recinzione deve essere adattata alla pendenza del terreno. Dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza. Inoltre devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge posizionati sui lati della recinzione che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri ogni 50 m. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Recinzioni fisse.

Finalità: la recinzione fissa ha la finalità di proteggere aree di medio-piccole dimensioni per la custodia degli animali e/o il parcheggio notturno.

Caratteristiche: pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza, con altezza minima, fuori terra, di 150 cm, infissi per almeno 35 cm nel terreno e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia con la parte inferiore della recinzione sufficientemente vicina al suolo in modo da non lasciare possibili varchi. Rete metallica con fori di dimensione massima 20x20 cm e con altezza minima fuori terra di 145 cm. La rete deve essere saldamente legata ai pali mediante filo di ferro o altra tipologia di fissaggio. L'altezza della recinzione deve essere adattata alla pendenza del terreno: dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza.

È consentito l'utilizzo di pali in ferro o in cemento purché si provveda alla loro mascheratura con elementi lignei, in modo da rispettare le caratteristiche indicate.

B) Acquisto di dissuasori faunistici, come di seguito specificato.

Dissuasori faunistici.

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento, alimentato a batteria e pannelli solari, funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore. È adatto

per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni sono riprodotti in maniera casuale. Caratteristiche: dissuasore acustico/luminoso attivabile attraverso sensori PIR e/o timer. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- Costruzione certificata per uso esterno;
- Presenza di altoparlante ad alta potenza e/o luci led;
- Alimentazione da batteria ricaricabile, pannello fotovoltaico o corrente alternata;
- Attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile o sensore PIR esterno dialogante con l'unità centrale;
- Emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno di assuefazione.

Sistemi di dissuasione a ultrasuoni:

Finalità: i dissuasori a ultrasuoni esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e ultrasuoni. Lo strumento, alimentato a batteria, funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore. È adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati.

C) Acquisto di cani da guardiania e di cartelli informativi sulla presenza dei cani e sulle regole di buon comportamento.

31. Misure di prevenzione in regime di “de minimis”

31.1 I contributi per l'attuazione delle misure di prevenzione in regime di “de minimis” concernono le seguenti spese.

- a) Presenza stabile in alpeggio di un pastore salariato durante il periodo di monticazione, addetto alla gestione e alla sorveglianza delle greggi (minimo 100 capi di ovi-caprini).
- b) Gestione e sorveglianza delle greggi effettuata dal proprietario o dai collaboratori familiari, durante il periodo di monticazione, con il contestuale impiego di cani da guardiania e recinzioni (minimo 50 capi di ovi-caprini).
- c) Sono altresì ammesse a contributo le spese per il trasporto in elicottero del materiale necessario all'attuazione delle misure di prevenzione, in zone non raggiungibili con altri mezzi.
- d) Spese veterinarie e per il mantenimento dei cani da guardiania;
- e) Possono essere concessi contributi per ulteriori misure preventive proposte a titolo sperimentale e concordate con le strutture regionali competenti in materia di fauna selvatica e di zootecnia.

Il contributo di cui alla lettera a), finalizzato alla presenza di un pastore incaricato della conduzione, sorveglianza e ricovero notturno degli animali, è erogabile se interessa greggi di ovini e/o caprini di almeno 100 capi iscritti all'anagrafe nazionale del bestiame, raggiungibili anche con l'aggregazione di più allevamenti; il contributo di cui alla lettera b) è erogabile se interessa greggi di ovini e/o caprini di almeno 50 capi iscritti all'anagrafe nazionale del bestiame ed il contestuale utilizzo di cani da guardiania e recinzioni.

32. Spese non ammissibili

32.1 Non sono considerate ammissibili le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda.

32.2 Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;

- acquisto di materiale usato;
- costi di manodopera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

33. Modalità di presentazione delle richieste

- 33.1 L'istanza è presentata, a sportello, unicamente tramite PEC del beneficiario o del tecnico delegato alla PEC istituzionale risorse_naturali@pec.regione.vda.it per le PMI e, eventualmente, in formato cartaceo per gli altri richiedenti. Le richieste devono essere compilate sui modelli predisposti dalla struttura competente scaricabili dal sito web ufficiale della Regione. L'istanza potrà essere presentata tramite specifica piattaforma, laddove istituita, accessibile dal sito web della Regione.
- L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) relazione dell'intervento che si intende eseguire;
 - b) preventivo di spesa per l'acquisto del materiale;
 - c) fotocopia codice fiscale;
 - d) fotocopia codice IBAN.
- 33.2 La struttura competente può richiedere la presentazione di documentazione aggiuntiva ai fini della determinazione dell'aiuto.
- 33.3 In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse. Trascorso tale termine senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 33.4 I titolari di PMI che hanno presentato domanda di adesione alle misure a superficie cofinanziate nell'ambito del FEASR possono allegare una dichiarazione di avvenuta presentazione di tali domande, qualora detengano nel portale SIAN un fascicolo aziendale aggiornato.
- 33.5 Nel corso dell'anno non potrà essere inoltrata più di una richiesta di contributo da parte del soggetto interessato.

34. Spese ammissibili ed entità dei contributi

- 34.1 A seguito della presentazione della domanda di contributo la struttura competente procede, entro 60 giorni, alla valutazione dell'ammissibilità della stessa, anche mediante sopralluoghi specifici, per accertarne la fattibilità tecnica.
- 34.2 Il contributo è corrisposto nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile.
- 34.3 Le spese ammesse, a seconda della tipologia di misura attuata, sono le seguenti:
- acquisto delle recinzioni: fino ad un massimo di euro 8.000 per chi possiede almeno 50 capi di bestiame, fino ad un massimo di euro 4.000 per gli altri; le spese per la loro sostituzione sono erogate tenendo conto della loro vita media e durata tecnica e comunque il periodo di ammortamento non deve essere inferiore a 5 anni per l'elettroficatore e di 3 anni per le reti (salvo casi di danneggiamenti dovuti a particolari cause verificate dall'ufficio);

- acquisto dei dissuasori faunistici e dei dissuasori a ultrasuoni: fino ad un massimo di euro 4.000; le spese per la loro sostituzione sono erogate tenendo conto della loro vita media e durata tecnica;
- acquisto delle batterie per il funzionamento dei dissuasori: fino ad un massimo di euro 300; le spese per la loro sostituzione sono erogate tenendo conto della loro vita media e durata tecnica;
- acquisto di 2 cani da guardiania: fino ad un massimo di euro 1.000 per cane; i cani devono assicurare una presenza costante con gli animali presenti nell'allevamento;
- spese di nutrizione e veterinarie per 2 cani da guardiania: fino ad un massimo di euro 800 annui per cane; i cani devono assicurare una presenza costante con gli animali presenti nell'allevamento;
- acquisto di cartelli informativi sulla presenza dei cani e sulle regole da seguire da parte degli escursionisti o delle persone in generale: fino ad un massimo di euro 400;
- presenza stabile in alpeggio di un pastore salariato durante il periodo di monticazione (greggi di almeno 100 ovini e/o caprini raggiungibili anche con l'aggregazione di più allevamenti): fino ad un massimo di euro 1.500 mensili per un dipendente salariato; il contributo è diminuito percentualmente per periodi inferiori al mese;
- gestione e sorveglianza delle greggi effettuata dal proprietario o dai collaboratori familiari, durante il periodo di monticazione, con il contestuale impiego di cani da guardiania e recinzioni: 500 euro mensili; il contributo è diminuito percentualmente per periodi inferiori al mese.
- il trasporto in elicottero delle recinzioni atte al contenimento e alla protezione del gregge in zone non raggiungibili con altri mezzi è rimborsato, secondo le percentuali di cui al presente articolo, nella misura di un viaggio all'epoca della monticazione ed uno a quella della demonticazione: fino ad un massimo di euro 1.000 (500 per viaggio).

35. Procedimento di concessione ed erogazione del contributo

- 35.1 La spesa ammissibile, a seguito di valutazione tecnica, è comunicata all'interessato, al fine dell'accettazione della stessa o per fornire eventuale documentazione integrativa.
- 35.2 Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità o alla mancata ammissibilità del contributo e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla struttura competente motivata richiesta di riesame della decisione o la documentazione integrativa.
- 35.3 Entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente, il dirigente della struttura competente si esprime in merito alle eventuali osservazioni pervenute e compatibilmente con la disponibilità di bilancio, concede il contributo tramite un provvedimento dirigenziale all'interno del quale è data indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al contributo.
- 35.4 Le domande di contributo presentate nel corso di ciascun anno, completate con la documentazione di perfezionamento, laddove occorra, sono finanziate sino al raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata e disponibile a bilancio regionale.
- 35.5 Le domande presentate a sportello in corso d'anno che non trovano copertura nei fondi stanziati a bilancio sull'esercizio di competenza sono evase, secondo l'ordine cronologico di ricezione, nell'anno in corso, a seguito di eventuale nuovo

- finanziamento, o l'anno successivo a quello della presentazione della domanda, prioritariamente rispetto alle nuove domande.
- 35.6 L'erogazione del contributo sarà subordinata all'accertamento di fine lavori o alla presentazione di documentazione in originale comprovante le spese sostenute. Per le recinzioni fisse dovranno anche essere consegnati i documenti abilitativi alla loro realizzazione.
- 35.7 L'erogazione del contributo riguarderà esclusivamente spese effettuate dopo la data di presentazione della domanda.
- 35.8 Non sono ammessi pagamenti in contanti.
- 35.9 La Struttura regionale competente procederà, a campione, all'effettuazione di specifici sopralluoghi volti a verificare la presenza e il corretto utilizzo delle misure di protezione richieste.
- 35.10 Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, mediante la trasmissione della documentazione di cui al punto 35.6, entro 12 mesi dalla data di accoglimento e finanziamento della richiesta, fatta salva l'impossibilità di attivazione delle misure richieste entro tale termine per sopravvenuti motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente; in tal caso, il termine può essere posticipato di ulteriori 12 mesi; dopo tale data, il finanziamento è revocato.
- Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate o le attrezzature acquistate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto degli interventi realizzati.
- 35.11 Fermo restando che l'avvio dell'intervento deve avvenire successivamente alla presentazione della richiesta di contributo, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.
- 35.12 Non si procede al finanziamento di nuove richieste sino alla rendicontazione di richieste precedenti.
- 35.13 La rinuncia o la mancata realizzazione di una misura dopo aver ottenuto il finanziamento, comporta l'impossibilità di richiedere il contributo per l'anno successivo, fatti salvi motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente.

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI INDENNIZZI DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA PROTETTA E NON PROTETTA E PER I CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

36. IVA

- 36.1 Non è considerata un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

37. Contenuto della domanda d'aiuto:

- 37.1 Nella domanda di aiuto devono essere precisati, in quanto compatibili, i seguenti elementi:
- a) nome e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine;
 - c) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - d) elenco dei costi;
 - e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI INDENNIZZI DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA PROTETTA E PER I CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

38. Cumulo

- 38.1 Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con aiuti “de minimis” unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto massimi previsti dal regolamento d'esenzione.
- 38.2 Gli aiuti possono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 145, paragrafo 2 e 146 del regolamento (UE) n. 2021/2115 previsti dal PSP 2023-2027 in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto massimi previsti dal regolamento d'esenzione.

39. Divieti

- 39.1 Gli aiuti non possono essere erogati a favore di imprese beneficiarie che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
- 39.2 Gli aiuti non possono essere concessi a favore delle imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 59 del regolamento (UE) 2022/2472, fatto salvo il caso in cui l'impresa sia diventata “un'impresa in difficoltà” a seguito dei danni causati da animali protetti.
- 39.3 Gli aiuti non possono comportare, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare la concessione degli aiuti non può essere subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali.
- 39.4 Il vincolo dell'effetto incentivo (la domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio dell'iniziativa) non si applica alle compensazioni, data la natura risarcitoria dell'aiuto, mentre si applica alle misure preventive.

40. Trasparenza e relazioni

- 40.1 Una sintesi delle informazioni, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, relative al regime di aiuto previsto dalla legge regionale 2 aprile 2025, n. 8, è trasmessa alla Commissione europea, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del suddetto regime (il testo della legge regionale 2 aprile 2025, n. 8, e la presente deliberazione), comprese le sue modifiche, mediante il sistema di notifica elettronica SANI entro 20 giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2472.
- 40.2 La legge regionale 2 aprile 2025, n. 8, la presente deliberazione e le sopracitate informazioni sintetiche, o un link alle stesse, sono pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 1 e 3 e dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/2472. Le informazioni sulle concessioni di aiuti individuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del suddetto regolamento sono organizzate ed accessibili al pubblico, entro 6 mesi dalla concessione, senza restrizione nella consultazione della

trasparenza del Registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

- 40.3 Una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del regolamento (UE) 2022/2472 sarà trasmetterà alla Commissione europea in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 2 e 3 di quest'ultimo regolamento.
- 40.4 Gli aiuti di cui al presente regime di esenzione possono essere concessi solo dopo aver ricevuto da parte della Commissione europea il numero di identificazione individuato dal Codice SANI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

41. Disposizioni transitorie

- 41.1 I criteri applicativi di cui al presente documento si applicano alle domande pervenute dal giorno 7 maggio 2025.
- 41.2 Limitatamente all'annualità 2025, in deroga a quanto previsto al punto 1.2, gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica protetta possono continuare ad essere concessi, su richiesta della PMI danneggiata, in regime di de minimis agricolo, ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 1408/2013 e successive modificazioni.

Tabella A

DETERMINAZIONE IMPORTO DANNI PRODUZIONI VEGETALI E PATRIMONIO ITTICO

PRODUZIONI VEGETALI		
Brucatura da Bovidi e Cervidi	Pascoli	Prati a sfalcio
	Valutazione del consumo di fieno (11 volte il peso vivo in Kg per numero di capi x giorni di presenza) fino ad un massimo del 20% della perdita di produzione foraggera.	Valutazione perdita di produzione foraggera riferita alla densità faunistica, determinata in base al conteggio degli animali presenti: - densità < 5 capi/100 ha = no indennizzo - 5 ≤ densità ≤ 7,5 capi /100 ha = danno 10% - 7,5 ≤ densità ≤ 10 capi /100 ha = danno 15% - densità > 10 capi / 100 ha = danno 20%
Vigneti	Per la determinazione dei prezzi e delle produzioni, sono utilizzati i valori relativi alle “Medie annuali ed ai prezzi medi di cantina della relativa produzione in atto nell’annata”	
Piante arboree da frutto, piccoli frutti, prati, pascoli e seminativi	Per la determinazione dei prezzi e delle produzioni, sono utilizzati i valori rilevati dagli uffici competenti dell’ Amministrazione Regionale	
Operazioni di ripristino del cotico erbaceo (prati permanenti e pascoli)	Operazioni manuali	Operazioni meccaniche
	Zappatura ore 400/ha, rifinitura manuale codice S41.A36.010 dal “Prezzario Regionale di riferimento per opere di stabilizzazione dei terreni”, risemina codice S41.I20 dal “Prezzario Regionale di riferimento per opere di stabilizzazione dei terreni”, seme 150 Kg/ha	Fresatura ore 12/ha, rifinitura meccanica codice S41.A36.005 dal “Prezzario Regionale di riferimento per opere di stabilizzazione dei terreni”, trinciatura ore 6/ha, rullatura ore 2/ha, semina (compreso seme, aratura, fresatura, rullatura, trinciatura, concimazione) codice S41.B60.000 dal “Prezzario Regionale di riferimento per opere di stabilizzazione dei terreni”, solo semina ore 4/ha
Per le rimanenti produzioni si fa riferimento ai prezzi effettivi di mercato e alla documentazione di acquisto (fattura) in originale.		
ATTREZZATURE E MATERIALI		
Prezzi ricavati da consorzi locali, da fatturazione o da ricerche di mercato, ovvero eventuali materiali ed opere purché supportate da relativa documentazione.		
ITTICOLTURA		
Vasche o laghetti per troticoltura	Valutazione del consumo di pesce (400 g/giorno x numero di capi di uccelli ittiofagi presenti nell’area dell’allevamento x giorni di presenza)	
Tale valore dovrà essere rapportato alle densità ittiche e alla produzione media annua dell’impianto; si potrà tenere conto di ulteriori elementi utili al calcolo del danno forniti dai responsabili (n. pesci ritrovati morti, feriti, ecc.)		

Tabella B: VALORI DI RIFERIMENTO PER GLI OVINI, I CAPRINI, I BOVINI E GLI EQUINI RIENTRANTI NEL PATRIMONIO ZOOTECNICO.

OVINI E CAPRINI	
CATEGORIA	VALORE DI RIFERIMENTO (euro)
Arieti ARR/ARR	459,00
Arieti ARR/ARQ	344,00
agnelli e capretti fino a 2 mesi	71,00
agnelli e capretti da 2 a 6 mesi	119,00
capi oltre 6 mesi femmine	230,00
capi oltre 6 mesi maschi	230,00

BOVINI DI RAZZA AUTOCTONA	
CATEGORIA	VALORE DI RIFERIMENTO (euro)
Fino a 4 mesi	287,00
da 4 a 8 mesi	534,00
da 8 a 12 mesi	831,00
da 12 a 15 mesi	890,00
da 15 a 18 mesi	1.068,00
da 18 a 22 mesi	1.246,00
da 22 a 25 mesi	1.424,00
da 25 a 30 mesi	1.661,00
Oltre 30 mesi gravida	1.779,00
Vacca fino alla 5a lattazione	1.720,00
Vacca dalla 6a all'8a lattazione	1.483,00
Vacca oltre l'8a lattazione	1.305,00

BOVINI DI RAZZA NON AUTOCTONA		
CATEGORIA	VALORE DI RIFERIMENTO (euro)	
	ISCRITTI Libri Genealogici	NON ISCRITTI Libri Genealogici
Manzetta da 6 a 18 mesi	1.033,00	723,00
Manza gravida da 18 a 24 mesi	1.332,00	930,00
Vacca da latte fino alla 3a lattazione	1.363,00	1.042,00
Vacca oltre la 3a lattazione	827,00	804,00

TORI E TORELLI	
CATEGORIA	VALORE DI RIFERIMENTO (euro)
da 4 a 8 mesi	534,00
abilitati alla riproduzione	1.186,00

EQUINI	
ETA'	VALORE DI RIFERIMENTO (euro)
Inferiore a mesi 12	298,00
Uguale o superiore a mesi 12	890,00